

## **STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)

SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)

### **Eccesso di velocità in Svizzera: in Italia non è reato**

In seguito a contravvenzione stradale per eccesso di velocità commessa in Svizzera da parte di un cittadino italiano, è possibile che l'Autorità Giudiziaria Elvetica attivi richiesta di **rogatoria internazionale** indirizzata all'Autorità Giudiziaria Italiana, affinché quest'ultima svolga sul proprio territorio accertamenti e sottoponga ad interrogatorio il conducente del veicolo in questione.

In realtà, però, tale richiesta di assistenza giudiziaria ricevuta ai sensi dell'art. 726 ter codice di procedura penale italiano, non può essere accolta (in virtù del rinvio di tale norma all'art. 724 comma 5 codice di procedura penale italiano), allorquando il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto dalla legge italiana come reato e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

**Nel caso di specie, infatti, l'eccesso di velocità in Svizzera è previsto come reato e, dunque, è punito penalmente, mentre invece in Italia è previsto dall'ordinamento giuridico solamente come illecito amministrativo.**

**Dunque, in questo caso, l’Autorità Giudiziaria italiana deve negare l’esecuzione della rogatoria proveniente dalla Svizzera, rigettandone, appunto, la corrispondente richiesta.**

*Si fa presente che vi è, altresì, copiosa giurisprudenza in tal senso.*

**Se poi, comunque, il Pubblico Ministero ritiene di esercitare l’azione penale, è evidente che sicuramente sarà possibile difendersi in giudizio, sia ai sensi della normativa italiana sia ai sensi della normativa internazionale.**